



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2245 del 18/06/2013

Prot n° 201302577 del 14/05/2013

Ditta proponente ISOLMONTAGGI SRL

Oggetto Realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non.

Comune dell'intervento ANCARANO **Località** Via Bonifica del Tronto - fg 2 part. 270

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - Riesame art. 10 bsi L. 241/1990

Tipologia progettuale p.7 All.IV lett. za D.Lgs n. 152/2006 e smi

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale ing. Di Meo

DirigenteConservNatura

DirigenteAttivitàEstrattive:

DirigenteServizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino dott. Del Sordo (delegato)

Direttore ARTA ing. Ronconi (delegato)

DirigenteRifiuti: dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE dott. Palumbo (delegato)

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE

DirigenteTecnicoAT

DirigenteTecnicoCP:



Relazione istruttoria

Istruttore

ing. De Iulio

PREMESSA

Con la presente istanza la ditta intende avviare la gestione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi (contenenti amianto), oltre che la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, all'interno di una

porzione dell'opificio industriale esistente, che attualmente ospita un magazzino e una rimessa di attrezzature, previo cambio di destinazione d'uso.

Il sito dove sarà ubicato l'impianto è individuato nel PRG come zona D2 (insediamenti produttivi - industriale artigianale) ed è posto a circa 150 metri dal Fosso Calcarola, e a 250 metri dall'argine fluviale del Tronto; l'area è classificata nel PSDA (Tronto) come a rischio esondazione di grado Elevato (E3). Il quantitativo massimo trattato è pari a 9000 t/anno.

PRECEDENTI GIUDIZI (PREAVVISO RIGETTO)

Il progetto è stato già esaminato dal CCR-VIA che, con GIUDIZIO n. 2197 del 02.04.2013, ha espresso parere come segue: "PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990:

In quanto l'impianto, ricadendo in area a rischio esondazioni di grado elevato (E3) del PSDA del fiume Tronto, risulta in contrasto con i criteri localizzativi della L.R.45/2007.

Il Comitato ritiene non opportuna l'applicazione delle disposizioni degli artt. Da 21 a 28 del D. lgs 152/2006 del testo in vigore, poiché le motivazioni suddette non possono essere superate neppure attraverso la più approfondita analisi degli aspetti relativi, effettuata con la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente giudizio sul sito internet della Regione Abruzzo.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego."

Il giudizio è stato trasmesso alla ditta con nota prot. 1997 del 09.04.2013, nonché pubblicato sul sito internet dedicato nella sezione "atti di sospensione".

Con pec del 26.04.2013 acquisita in atti al prot. 2350 del 30.04.2013, la ditta ha chiesto una proroga per l'invio delle osservazioni, proroga concessa, per ulteriori 15 giorni, con nostra nota prot. 2469 del 08.05.2013 inviata via pec in pari data.

OSSERVAZIONI DITTA

In data 14.05.2013, con prot. 2577, è stata acquisita in atti (e pubblicata sul sito) la documentazione della ditta contenente le osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, così richieste con giudizio 2197/2013.

In tale documentazione la ditta osserva che l'impianto è compatibile sia con il PAI del Tronto che con le previsioni della L.R. 45/2007 per quanto segue.

Essendo l'area già edificata, si sostiene che le opere in progetto sono assimilabili agli interventi consentiti in aree E3/E4 e descritti, nelle NTA del PSDA Tronto, all'art. 11 lett. c "cambi di destinazione d'uso negli edifici purché non comportino aumento del carico urbanistico con un aggravamento delle condizioni di rischio", e lett. j) "interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque".

Giova tuttavia sottolineare che la ditta non riferisce che il successivo comma 3 dello stesso art 11 delle NTA del PAI Tronto prescrive che "Le costruzioni consentite dal presente articolo dovranno avere, di norma, il piano terra ad una quota superiore a un metro dal piano di campagna", cosa che non ricorre nei fabbricati dove sarà ubicato l'impianto.

In riferimento, invece, ai criteri localizzativi della L.R. 45/2007, rilevano che il PRGR assegna alle aree P4/P3 (E4/E3) un criterio escludente, ma contemporaneamente riporta che "è però possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito."

La ditta sostiene che entrambe le discipline sopra citate consentono la realizzazione dell'impianto di che trattasi, previa verifica della compatibilità idraulica.

A tal fine la ditta, sempre nell'osservazione prodotta, richiama la verifica di compatibilità idraulica già inviata in sede di presentazione del progetto, nella quale si afferma che il progetto è compatibile con il livello di rischio idraulico.

Si rimette al Comitato la valutazione dei contenuti della Verifica di compatibilità idraulica pubblicata sul sito (cui fa riferimento la ditta), dove è stata effettuata una verifica di pericolosità e di rischio in relazione sia al Fiume Tronto che al fosso Carcarola, maggiore tributario di destra idrografica del settore esaminato.

In particolare, al capitolo "considerazioni finali", si riporta tra l'altro che:

- "si ritiene che le sezioni del fosso in parola a monte dell'attraversamento della SP 1 possano contenere le acque di piena solo se correttamente e costantemente mantenute, si ravvisa la necessità di adeguare la sezione dello scatolare al fine di consentire un regolare deflusso dell'onda di piena".
- "il tirante idrico duecentennale della sezione di riferimento (sez. 50), in corrispondenza dell'area di cui trattasi, è pari a 44,95 m s.l.m., considerando che il cento della ditta in parola è sito a circa 45-46 m s.l.m. può esserci il rischio di alluvionamento del sito, dovuto alle, seppur remote, tracimazioni da monte e alle acque di esondazione del fosso Carcarola;
- sono necessari accorgimenti tecnico-costruttivi (chiusure a tenuta stagna, materiali capaci resistere alle pressioni idrodinamiche, rifacimento rete raccolta delle acque, sistemi di pompaggio)
- si avrà riduzione della capacità di laminazione o invasamento nel settore ovest condominiale interessato da lavori di impermeabilizzazione."

Con successiva integrazione inviata via PEC alla casella via@pec.regione.abruzzo.it il 31.05.2013, acquisita in atti al prot. 2929 del 3.06.2013 è stata inviata ulteriore documentazione integrativa consistente in una relazione avente titolo "Chiarimenti in merito alla modalità di stoccaggio di rifiuti" cui è allegata una nuova Verifica di compatibilità idraulica (a firma di altri geologi rispetto alla prima) e la Tav 04 (agg. maggio). Tale integrazione non risulta pubblicata sul sito.

In tale nuova verifica si riferisce che l'area di sedime si trova ad una quota altimetrica superiore a quella del tirante idraulico previsto in caso di piena centennale (dati riferiti allo studio condotto dall'Università Politecnica delle Marche nel 2007) e che il tratto di fiume Tronto posto a nord dell'area è dotato di un argine avente quota 48,66 m s.l.m.

Si afferma inoltre che l'intervento non comporta incrementi della pericolosità idraulica anche se si conferma che esiste il pericolo potenziale di esondazione dell'area imputabile a:

- "principalmente alla mancata capacità di deflusso dello scatolare di attraversamento della SP Bonifica, con tracimazione delle acque di esondazione del fosso di Ancarano (fosso Calcarola) verso la zona est più depressa.
- secondariamente alla rottura arginale del fiume Tronto che comunque non raggiungerebbe la quota di calpestio dell'opificio, ma allagherebbe solamente la corte dello stesso".

Pertanto, al termine della verifica si prescrive, tra l'altro, di svolgere le operazioni, al piano terra, di "deposito preliminare" e "messa in riserva" di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso dell'onda di piena.

In relazione a tale prescrizione viene quindi allegata la nuova planimetria progettuale (tav. 04) nella quale si indica il nuovo livello di posizionamento dei rifiuti all'interno del capannone sopraelevato appunto di 1 metro dalla quota attuale.

Per quanto qui non riportato si rinvia al precedente giudizio 2197/2013 sopra citato.

Per quanto qui non riportato si rinvia al precedente giudizio 2197/2013 già citato.

Osservazioni pervenute

∥

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta ISOLMONTAGGI SRL per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali

Cu




pericolosi e non.

da realizzarsi nel Comune di ANCARANO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

In riferimento al criterio localizzativo della L.R. 45/2007 per il quale l'istanza è stata respinta e ritenuto, all'esito di una più attenta riflessione, che il termine "edificate" debba essere riferito alle aree;

Preso atto che l'ing. Ronconi fa presente che, in riferimento al suddetto criterio localizzativo, la direzione tecnica dell'ARTA ha chiesto l'interpretazione autentica alla Regione Abruzzo.

Preso atto che il fabbricato che ospiterà l'impianto è già esistente e ritenute dunque accoglibili le osservazioni prodotte dalla ditta, fatta salva l'adozione di misure necessarie per la messa in sicurezza del sito

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

Dovranno essere adottate le misure già indicate nello studio di verifica idraulica che di seguito si riportano:

1. Le operazioni, al piano terra, di "deposito preliminare" e "messa in riserva" di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso dell'onda di piena
2. utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alla struttura di resistere alle pressioni idrodinamiche e che non siano danneggiabili dall'acqua in merito alla realizzazione della scala esterna;
3. Dotare gli ingressi dell'opificio di sistema di chiusura a tenuta stagna tale da non consentire all'acqua di entrare all'interno del deposito.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'ing. Ronconi per quanto sopra indicato.

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Valeri

dott. Del Sordo (delegato)

dott. Gerardini

dott. Palumbo (delegato)

ing. Ronconi (delegato)

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.